



REGOLAMENTO ORGANICO

Approvato dal Consiglio Nazionale il 29.07.2024

TITOLO I I REGOLAMENTI

Pag. 5	Art. 1	I REGOLAMENTI
Pag. 5	Art. 2	IL REGOLAMENTO SPORTIVO
Pag. 5	Art. 3	IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E GIUSTIZIA
Pag. 5	Art. 4	IL REGOLAMENTO ORGANICO
Pag. 6	Art. 5	IL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE
Pag. 6	Art. 6	IL REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRALE
Pag. 6	Art. 7	IL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI

TITOLO II AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Pag. 6	Art. 8	STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE
Pag. 7	Art. 9	LE ASSOCIAZIONI LOCALI PGS
Pag. 7	Art. 10	ORGANI COMPETENTI
Pag. 7	Art. 11	AFFILIAZIONE
Pag. 8	Art. 12	AFFILIAZIONE DI ORGANISMI DI 2° LIVELLO/GRADO
Pag. 8	Art. 13	RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE
Pag. 8	Art. 14	PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Pag. 9	Art. 15	LA TESSERA PGS
Pag. 10	Art. 16	IL TESSERAMENTO
Pag. 10	Art. 17	PROCEDURA PER IL TESSERAMENTO DI TIPO A
Pag. 11	Art. 18	IL TESSERAMENTO INDIVIDUALE
Pag. 11	Art. 19	IL DOPPIO TESSERAMENTO
Pag. 12	Art. 20	SCADENZA DEL VINCOLO
Pag. 12	Art. 21	INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL VINCOLO
Pag. 12	Art. 22	ADOZIONE SISTEMA DI SAFEGUARDING

**TITOLO III
TUTELA SANITARIA**

Pag. 13 Art. 23 TUTELA SANITARIA

**TITOLO IV
L'ANNO SOCIALE**

Pag. 13 Art. 24 L'ANNO SOCIALE

**TITOLO V
GLI ORGANI TERRITORIALI**

Pag. 14 Art. 25 IL COMITATO PROVINCIALE

Pag. 14 Art. 26 IL DELEGATO E IL VICE DELEGATO PROVINCIALE

Pag. 15 Art. 27 IL COMITATO E IL CONSIGLIO REGIONALE

**TITOLO VI
GLI ORGANI NAZIONALI**

Pag. 16 Art. 28 IL CONSIGLIO NAZIONALE

Pag. 16 Art. 29 IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

**TITOLO VII
GLI ORGANI TECNICI**

Pag. 16 Art. 30 I RESPONSABILI DI SETTORE

Pag. 17 Art. 31 LE COMMISSIONI TECNICHE

**TITOLO VIII
INCARICHI DI GIUNTA**

Pag. 17 Art. 32 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Pag. 18 Art. 33 IL PRESIDENTE

Pag. 18 Art. 34 IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Pag. 18 Art. 35 IL SEGRETARIO

Pag. 18 Art. 36 IL TESORIERE

Pag. 19 Art. 37 IL DIRETTORE TECNICO

**TITOLO IX
FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE**

Pag. 19 Art. 38 LA SEGRETERIA NAZIONALE

**TITOLO X
COMMISSARIAMENTO DEGLI ORGANI TERRITORIALI**

Pag. 19 Art. 39 COMISSARIAMENTO DEGLI ORGANI TERRITORIALI

**TITOLO XI
DISPOSIZIONI VARIE**

Pag. 20 Art. 40 POTERI DI FIRMA - DELEGHE

Pag. 20 Art. 41 VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Pag. 20 Art. 42 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Pag. 21 Art. 43 ATTIVITA' ECONOMICHE DIVERSE

Pag. 21 Art. 44 ACCORDI, CONVENZIONI, PARTENARIATI E PROTOCOLLI D'INTESA

TITOLO I
I REGOLAMENTI
ARTICOLO 1 – I REGOLAMENTI

1. Lo Statuto Nazionale, all'art. 48, prevede l'adozione dei seguenti regolamenti:
 - a) Regolamento sportivo;
 - b) Regolamento di disciplina e di giustizia;
 - c) Regolamento organico;
 - d) Regolamento assembleare ed elettorale;
 - e) Regolamento del settore arbitrale.
2. I Regolamenti integrano e danno attuazione alle previsioni dello Statuto medesimo, ognuno per l'argomento di propria competenza.
3. Tutti i regolamenti sono approvati dal Consiglio Nazionale e insieme alle altre fonti interne dell'Associazione sono emanati nel rispetto dello Statuto Nazionale e del presente Regolamento Organico.
4. Il Consiglio Nazionale può approvare ulteriori regolamenti, oltre a quelli previsti dal comma 2 qualora considerato funzionale e/o necessario al funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 2 – IL REGOLAMENTO SPORTIVO

1. Il Regolamento sportivo si compone di una parte generale, comune a tutte le discipline sportive, e di una specifica per ciascuna disciplina sportiva.
2. È il regolamento unico nazionale per le attività sportive del circuito "Don Bosco Cup".
3. La parte specifica di ciascuna disciplina sportiva può prevedere, in particolare, le modifiche al regolamento federale o programmi tecnici specifici per le attività PGS.

ARTICOLO 3 – IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DI GIUSTIZIA

1. Il Regolamento di disciplina e di giustizia:
 - a) norma le competenze e il funzionamento degli organi di giustizia sportiva;
 - b) la tipologia dei provvedimenti disciplinari e delle sanzioni;
 - c) le procedure per reclami e ricorsi;

ARTICOLO 4 – IL REGOLAMENTO ORGANICO

1. Il Regolamento organico integra e dà attuazione a quanto previsto dallo Statuto Nazionale PGS.

ARTICOLO 5 – IL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

1. Il Regolamento assembleare ed elettorale disciplina il funzionamento e lo svolgimento delle assemblee e delle operazioni di voto a tutti i livelli.

ART. 6 – IL REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRALE

1. Il regolamento disciplina le funzioni, gli organi, la struttura e l'organizzazione del settore arbitrale.

ART. 7 – IL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO

AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI

1. Il regolamento è finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti lesivi dei diritti, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei Tesserati PGS, fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Disciplina e Giustizia della PGS.

TITOLO II

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

ART. 8 – STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione PGS - APS è composta da Soci affiliati e tesserati.
2. Possono affiliarsi all'Associazione "PGS – APS":
 - a) Le Associazioni sportive dilettantistiche;
 - b) Le società sportive;
 - c) Le cooperative sportive.
 - d) Le Associazioni di promozione sociale;
 - e) Gli altri Enti del terzo settore;
 - f) Le Associazioni e le Istituzioni che perseguono finalità educative, culturali, ricreative ed assistenziali;
 - g) Le associazioni scolastiche e parrocchiali;
3. Possono tesserarsi all'Associazione "PGS – APS" le persone fisiche, cittadine italiane o straniere. Con il tesseramento i tesserati acquisiscono il diritto:
 - a) di partecipare alle attività sportive e associative organizzate dalle strutture "PGS – APS" territoriali o nazionali;
 - b) di usufruire delle coperture assicurative, delle convenzioni e delle agevolazioni legate al possesso della tessera "PGS – APS".
 - c) di partecipare alle assemblee e candidarsi alle cariche associative, secondo le modalità stabilite dal regolamento assembleare ed elettorale.

ART. 9 - LE ASSOCIAZIONI LOCALI PGS

1. Le Associazioni locali PGS che intendono aderire all'associazione PGS:
 1. si costituiscono liberamente ai sensi delle vigenti leggi;

2. debbono essere in possesso di un proprio Statuto ispirato a principi di democrazia, non in contrasto con i principi e le finalità dello Statuto Nazionale PGS e in regola con le norme di legge in vigore;
3. sono tenute ad iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e agli altri registri previsti dalle vigenti leggi.

ART. 10 – ORGANI COMPETENTI

1. Gli organi competenti a ricevere le richieste di affiliazione, rinnovo affiliazione e tesseramento sono:
 - a) il Comitato regionale competente per territorio anche per il tramite de Comitato zonale o provinciale competente per territorio;
 - b) Il Consiglio Nazionale tramite l'Ufficio tesseramento della segreteria nazionale.
2. L'Ufficio tesseramento della segreteria nazionale cura e gestisce:
 - a) l'affiliazione annuale dei comitati regionali;
 - b) il tesseramento annuale degli organi nazionali e territoriali;
 - c) il tesseramento annuale degli arbitri, dei giudici di gara e degli altri organi appartenenti al settore arbitrale, su richiesta del comitato regionale competente;
 - d) le affiliazioni e i tesseramenti di gestione diretta nazionale.

ART. 11 - AFFILIAZIONE

1. La richiesta di prima affiliazione all'Associazione nazionale "PGS – APS" da parte di una Associazione locale va inoltrata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto nazionale ad uno degli organi competenti mediante il programma di tesseramento on line.
2. Sono possibili due tipi di affiliazione:
 1. affiliazione sportiva;
 2. affiliazione socioculturale.

Le associazioni che ne hanno i requisiti devono fare entrambe le affiliazioni.

3. L'accettazione telematica della richiesta di affiliazione da parte dell'organo competente e le successive operazioni sono subordinate al caricamento sul sistema di tesseramento della seguente documentazione allegata in copia alla richiesta:
 - a) Atto costitutivo;
 - b) Statuto sociale vigente;
 - c) Documento di attribuzione del codice fiscale e/o Partita IVA;
 - d) Documento d'identità del Legale Rappresentante;
 - e) Codice fiscale del Legale Rappresentante;
 - f) Verbale di nomina/elezione del Legale rappresentante e degli organi direttivi.
 - g) Tesseramento del Presidente e del consiglio direttivo in carica.

4. L'accettazione formale della richiesta di affiliazione da parte del Presidente Nazionale conferisce alla richiedente, a pieno titolo, la qualifica di socio ai sensi dell'art. 9 dello Statuto nazionale "PGS – APS" e, pertanto, la possibilità di prendere parte all'attività promossa dagli organi dell'Associazione nazionale "PGS – APS".
5. Le associazioni locali, soci dell'associazione nazionale "PGS – APS", devono comunicare entro trenta giorni, al comitato territorialmente competente, ogni eventuale variazione del proprio statuto, delle proprie cariche sociali, della propria forma giuridica. Fino al momento della comunicazione dette modifiche non avranno alcun effetto nei confronti di nessun livello dell'associazione nazionale "PGS – APS" e del registro nazionale Asd/Ssd.

ART. 12 - AFFILIAZIONE DI ORGANISMI DI 2° GRADO/LIVELLO

1. Non è consentita l'affiliazione di associazioni sportive dilettantistiche/organismi di 2° grado/livello.
2. È consentita l'affiliazione di Enti del terzo settore e altri enti senza scopo di lucro che presentino nella propria base associativa anche associazioni affiliate.
3. L'attività sportiva e formativa si svolge, a tutti i livelli, sotto l'esclusiva titolarità organizzativa dell'Associazione Nazionale "PGS – APS".

ART. 13 – RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE

1. Il rinnovo dell'adesione all'Associazione nazionale "PGS – APS" si ottiene con la richiesta di "rinnovo" che va inoltrata ogni anno così come previsto per l'Affiliazione. La procedura di rinnovo si completa con il caricamento sul sistema dei documenti, di cui all'articolo 9, laddove aggiornati rispetto alla stagione precedente.
2. L'accettazione della richiesta di rinnovo conferisce alla richiedente la qualifica, a pieno titolo, di "Socio" dell'Associazione nazionale "PGS – APS" ai sensi dell'art. 9 dello Statuto nazionale "PGS – APS".

ART. 14 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. Come previsto dall'art. 13 dello Statuto, l'Associazione locale può perdere la qualifica di "Socio":
 - a) per recesso, in seguito alle dimissioni deliberate dai propri organi statuari e inviate al Comitato Regionale competente;
 - b) per decadenza, in seguito alla cessazione delle attività proprie dell'Associazione locale e/o per il mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - c) per esclusione deliberata dalla Giunta Nazionale, su proposta del Comitato Regionale qualora venga constatato:
 1. comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'Associazione "PGS – APS", inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statuari;
 2. intervenute modifiche dello Statuto sociale, incompatibili con lo Statuto nazionale "PGS – APS";
 3. per radiazione comminata dagli organi disciplinari.

2. La perdita della qualifica di “Socio” ha efficacia per tutti i livelli dell’Associazione.
3. Il recesso, la decadenza, l’esclusione, la radiazione comportano, con effetto immediato, la perdita della qualifica di “socio” e, per l’effetto, tutti i tesserati per tale Associazione locale sono liberi da vincolo.
4. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo il socio non ha diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, né alcun diritto sul patrimonio dell’associazione “PGS – APS”.

ART. 15 – LA TESSERA PGS

1. Sono istituite le seguenti tipologie di tesseramento:
 - a) Dirigente;
 - b) Tecnico
 - c) Atleta agonistico, sul programma del tesseramento “atleta”;
 - d) Atleta non agonistico, sul programma del tesseramento “ricreativo”;
 - e) Arbitro/ufficiale di gara;
 - f) Socioculturale, sul programma del tesseramento “socio”;I tesseramenti di cui ai punti b), c), d) sono caricabili sul programma solamente attivando un’affiliazione sportiva.
I tesseramenti di cui al punto f), solo attivando un’affiliazione socioculturale.
2. il tesseramento **DIRIGENTE** viene rilasciato a quanti per la qualifica ricoperta nell’ambito dell’Associazione locale (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, consigliere, ecc.) debbano, in qualunque ruolo, rappresentare l’Associazione di appartenenza.
3. il tesseramento **TECNICO** viene rilasciato a coloro che svolgono l’attività di tecnico, allenatore, istruttore presso l’Associazione locale e che sono in possesso dei necessari requisiti, in corso di validità. Devono risultare inseriti nell’albo nazionale su richiesta dei rispettivi Comitati regionali.
5. il tesseramento **ATLETA AGONISTICO**, denominato “atleta” sul programma del tesseramento, viene rilasciato:
 - a) agli atleti, sia minorenni che maggiorenni che partecipano all’attività sportiva “PGS – APS” denominata “Don Bosco Cup” organizzata dai Comitati Regionali, classificata come agonistica. Nella tessera ATLETA AGONISTICO possono essere indicate un massimo di sei discipline sportive di cui la prima è intesa come disciplina prevalente;
 - b) ai partecipanti a tutte le ulteriori attività organizzate dai comitati o dalle associazioni locali affiliate e classificate come agonistiche.
6. il tesseramento **ATLETA NON AGONISTICO** denominato “ricreativo” sul programma del tesseramento, viene rilasciato agli atleti, sia minorenni che maggiorenni che partecipano:
 - a) ad attività sportiva organizzata dai Comitati Territoriali e da questi classificata come non agonistica;

- b) ad attività sportiva organizzata dalle associazioni locali eventualmente con il supporto organizzativo del Comitato P.G.S.
7. il tesseramento **ARBITRO/UFFICIALE DI GARA** viene rilasciato dall'ufficio nazionale tesseramento agli appartenenti al Settore arbitrale (arbitro, giudice o ufficiale di gara generico) previo inserimento nell'albo nazionale, su richiesta dei rispettivi comitati regionali.
 8. il tesseramento **SOCIOCULTURALE** denominato "socio" sul programma del tesseramento viene rilasciato ai soci minorenni e/o maggiorenni delle Associazioni locali affiliate che vivono la vita sociale delle stesse.

ART. 16 – IL TESSERAMENTO

1. Il tesseramento è l'atto di adesione all'Associazione nazionale "PGS – APS" delle persone fisiche che praticano un'attività sportiva, ludica, ricreativa e/o di promozione sociale o esplicano mansioni tecniche, organizzative e/o dirigenziali all'interno dell'Associazione nazionale "PGS – APS".
2. È vietato il tesseramento dei soggetti di cui all'articolo 12 dello Statuto nazionale.
3. Il consiglio nazionale approva annualmente, di norma entro il mese di giugno, le norme e le procedure di tesseramento ed i relativi costi, la tipologia delle tessere, i servizi ai soci connessi al tesseramento.
4. Il consiglio di ciascun comitato regionale approva annualmente, di norma entro i 30 giorni successivi all'approvazione del consiglio nazionale, le quote di competenza regionale e le quote regionali del tesseramento nel rispetto del deliberato nazionale, dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio del tesseramento nazionale.
5. Il tesseramento può avvenire attraverso:
 - a) Le associazioni locali affiliate, che trasmettono il tesseramento individuale dei propri soci al Comitato Regionale competente per territorio – denominato tesseramento di tipo A;
 - b) Tesseramento diretto e individuale all'Associazione "PGS - APS" – denominato tesseramento di tipo B.
6. Tutte le tessere, di qualsiasi tipo, sono comprensive di assicurazione, secondo la convenzione assicurativa attualmente vigente.

ART. 17 – PROCEDURA PER IL TESSERAMENTO DI TIPO A

1. Nel tesseramento di tipo "A" la richiesta è effettuata tramite il sistema TESSERAMENTO ON LINE dall'Associazione locale affiliata.
2. La procedura on line consiste nell'inserimento telematico dei dati richiesti ai fini del tesseramento. L'Associazione locale affiliata utilizza per accedere al proprio account le credenziali ricevute tramite posta elettronica all'atto della prima affiliazione e conserva comunque ai propri atti copia cartacea della richiesta di tesseramento, sottoscritta dal richiedente e, nel caso in cui quest'ultimo non abbia ancora compiuto i 18 anni, controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.

3. Il Presidente dell'Associazione locale affiliata risponde della veridicità dei dati inseriti sul sistema del tesseramento.
5. La validità del tesseramento decorre dalle ore 0 (zero) del giorno immediatamente successivo a quello di caricamento sul sistema.

ART. 18 – IL TESSERAMENTO INDIVIDUALE DI TIPO B

1. Nel tesseramento individuale, denominato di tipo "B", la richiesta è effettuata direttamente dalla persona fisica ad uno degli organismi di cui all'art. 9 del presente regolamento.
2. La richiesta di tesseramento individuale deve essere caricata tramite la procedura on line a cura dell'organismo "PGS – APS" che riceve la richiesta di tesseramento.
3. All'atto della richiesta il soggetto richiedente deve consegnare il modulo di tesseramento compilato in tutti i suoi campi e firmato, unitamente all'originale del certificato medico eventualmente necessario e confacente all'attività sportiva principale che dichiara di svolgere e per la quale richiede il tesseramento, conformemente a quanto disposto dall'art. 22 del presente regolamento.
5. Il tesseramento di tipo B è in carico all'organismo territoriale o nazionale che organizza l'evento o che accoglie la richiesta di tesseramento. Tale organismo si fa anche carico della conservazione fisica del certificato medico, qualora dovuto.

ART. 19 – IL DOPPIO TESSERAMENTO

1. Ferme restando le incompatibilità di cui all'art. 38 dello Statuto nazionale:
per il tesseramento di tipo A:
 - a) è consentito sottoscrivere una tessera dirigente per più di una Associazione locale affiliata purché di diversa disciplina sportiva. È però consentita la partecipazione in assemblea con diritto di voto in rappresentanza di una sola associazione locale;
 - b) è consentito sottoscrivere tessere ATLETA NON AGONISTICO-ricreativo e SOCIOCULTURALE-socio per più di una Associazione locale affiliata;
 - c) non è consentito sottoscrivere una tessera ATLETA AGONISTICO-atleta nella medesima disciplina sportiva per più di una Associazione locale affiliata. Per disciplina sportiva si intende quella prevalente ovvero la prima indicata nella tessera.
2. per il tesseramento individuale – tipo B - è consentito sottoscrivere una sola tessera individuale per persona.

ART. 20 – SCADENZA DEL VINCOLO

1. Il tesseramento di tipo "A" ha validità sino alla data di scadenza annuale dell'affiliazione dell'associazione per cui si è tesserati, ~~fatto salvo quanto previsto dall'art. 20.~~
2. Il tesseramento di tipo "B" ha validità sino al 31 agosto immediatamente successivo alla data di vidimazione.

ART. 21 – INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL VINCOLO

1. Il Rappresentante Legale di un'associazione locale può richiedere al Comitato Regionale territorialmente competente, con istanza scritta e motivata, la cessazione anticipata del vincolo di un proprio tesserato con qualifica di ATLETA AGONISTICO-atleta, con decorrenza dalla data della richiesta stessa.
2. La segreteria regionale trasmette la richiesta di svincolo all'Ufficio tesseramento della segreteria nazionale per gli adempimenti conseguenti.
3. A seguito dell'interruzione del vincolo il tesserato svincolato può tesserarsi per un'altra Associazione locale, in deroga a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lett. c) del presente regolamento.

ART. 22 – ADOZIONE SISTEMA DI SAFEGUARDING

1. Al fine di prevenire ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, le Polisportive Giovanili Salesiane hanno adottato una Safeguarding Policy volta a tutelare i minori da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione, in linea con i principi e i valori delle PGS.
2. In conformità con quanto previsto dal D.lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del Coni del 25 Luglio 2013 n. 255 sono state adottate le "LINEE GUIDA per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione".
3. Il contenuto delle LINEE GUIDA è dettagliatamente specificato nel Regolamento di Disciplina e Giustizia e nel documento "Linee Guida" che si richiamano e a cui si rinvia integralmente e alle cui procedure, valori e indicazioni devono adeguarsi tutti gli affiliati, i tesserati e quanti altri operano, a qualsiasi titolo, all'interno delle Polisportive Giovanili Salesiane.
4. In caso di sospetto abuso è fatto obbligo ad ogni tesserato, socio e dirigente delle Associazioni affiliate, nonché ai componenti gli Organi PGS che ne siano venuti a conoscenza, di segnalare il caso secondo la procedura descritta nel Regolamento di Disciplina e Giustizia e nelle Linee Guida di cui al comma 3.

TITOLO III

TUTELA SANITARIA

ART. 23 - TUTELA SANITARIA

1. Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica, ancorché organizzata con scopi promozionali, l'attività:
 - a) denominata "Don Bosco Cup", in qualsiasi fase, per la quale è necessario il tesseramento **ATLETA AGONISTICO**;
 - b) organizzata dai comitati territoriali o dalle associazioni locali affiliate, dichiarata agonistica dal comitato organizzatore sul regolamento della stessa;

- c) degli arbitri di calcio (a 11, a 7, a 8), calcio a 5, pallacanestro, rugby;
2. L'età minima per cui si rende necessaria la certificazione medica agonistica è uniformata a quella stabilita dalla Federazione Nazionale della disciplina sportiva di riferimento.
 3. Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l'attività:
 - a) degli **UFFICIALI DI GARA** di tutte le altre discipline sportive;
 - b) dei tesserati **TECNICI**;
 - c) organizzata dai comitati territoriali o dalle associazioni locali affiliate, dichiarata non agonistica dal comitato organizzatore sul regolamento della stessa;
 - d) l'attività denominata "**PROMO**" delle discipline ginnastica artistica e ritmica.
 5. Non sono obbligati a sottoporsi a visita medica:
 - a) i tesserati dirigenti;
 - b) i giudici della ginnastica artistica e ritmica, della danza sportiva, della ginnastica aerobica, delle discipline orientali;
 - c) gli osservatori ed i commissari di campo;
 - d) i tesserati socioculturali.
 6. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda integralmente al Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", cosiddetto Decreto Balduzzi.

TITOLO IV

L'ANNO SOCIALE

ART. 24 – L'ANNO SOCIALE

1. Ai fini dell'attività, l'anno sociale dell'Associazione nazionale PGS - APS ha inizio il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno civile successivo.
2. Ai fini dell'affiliazione sono previste due opzioni:
 - a) ad anno sportivo, con inizio il 1° settembre e scadenza il 31 agosto dell'anno civile successivo;
 - b) ad anno civile, con inizio il 1° gennaio e scadenza il 31 dicembre;
3. L'Associazione locale effettua la scelta all'atto della prima affiliazione. Può modificare la propria scelta a partire dall'inizio del successivo anno sportivo, dandone comunicazione scritta al segretario regionale competente, il quale dovrà procedere alla variazione sul sistema del tesseramento online.

TITOLO VII

GLI ORGANI E LE STRUTTURE TERRITORIALI

ART. 25 – IL COMITATO PROVINCIALE

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 16 dello Statuto nazionale, il Comitato Provinciale:
 - a) ha giurisdizione territoriale che coincide con i confini geografici della provincia;

- b) assolve la funzione di attuare e proporre tutto quanto può contribuire allo sviluppo ed alla promozione dell'Associazione "PGS – APS" nel territorio di propria competenza.
2. In particolare:
 - a) dà attuazione alle disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio Regionale;
 - b) promuove ed organizza attività ed eventi sportivi, culturali e formativi per le associazioni locali affiliate, prestando la propria assistenza specialmente nei riguardi delle Associazioni locali di nuova istituzione;
 3. promuove servizi sportivi differenziati in risposta alle esigenze del territorio, in particolare e fra gli altri, sport per tutti, progetti territoriali, sport a scuola.
 4. Il Comitato Provinciale non ha autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale.

ART. 26 – IL DELEGATO E IL VICEDELEGATO PROVINCIALE

1. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto nazionale, il Delegato e il Vice delegato provinciale sono eletti dal Consiglio Regionale, entro 60 giorni dall'insediamento.
2. Le candidature per le cariche di cui al comma 1 possono essere proposte:
 1. dal presidente regionale;
 2. dai consiglieri regionali;
 3. dalle associazioni locali della provincia interessata, affiliate per la stagione in corso.
3. Le candidature proposte dalle associazioni locali devono essere inviate al Presidente regionale, sulla casella di posta elettronica del comitato regionale, almeno 10 giorni prima della riunione del consiglio regionale recante all'ordine del giorno l'elezione delle cariche di cui al comma 1.
4. La convocazione della riunione di cui al comma 3 deve essere pubblicata sul sito web del comitato regionale.
5. Il Delegato provinciale:
 - a) propone al Consiglio Regionale il nominativo cui affidare l'incarico di Giudice Sportivo Provinciale;
 - b) può dotarsi di una commissione tecnica, composta dai responsabili di settore e dai coordinatori provinciali del settore arbitrale, che lo coadiuva nella gestione dell'attività;
 - c) propone al consiglio regionale, annualmente, le quote di partecipazione alle attività promosse e organizzate in favore dei soci;

ART. 27 – IL COMITATO E IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto nazionale il Comitato Regionale:
 - a) ha giurisdizione territoriale che coincide con i confini geografici della regione. Il Consiglio Nazionale può autorizzare e riconoscere attività interregionali per particolari esigenze o per attività progettuali;
 - b) assolve la funzione di attuare e proporre tutto quanto può contribuire allo sviluppo ed alla promozione dell'Associazione "PGS – APS" nel suo territorio.

2. In particolare:
 - a) dà attuazione alle delibere emanate dal Consiglio Nazionale;
 - b) coordina l'attività dei Comitati Provinciali relativamente all'organizzazione ed alla promozione di attività ed eventi sportivi, culturali e formativi.
3. Il Consiglio regionale:
 - a) si insedia entro dieci giorni successivi alla celebrazione dell'assemblea regionale;
 - b) elegge nella prima riunione del quadriennio la Giunta regionale;
 - c) elegge, entro 60 giorni dal suo insediamento, i Delegati e i Vice delegati provinciali;
 - d) propone al Consiglio Nazionale il nominativo cui affidare l'incarico di Giudice Sportivo Regionale;
 - e) su proposta del Direttore Tecnico Regionale, nomina, per ogni disciplina sportiva organizzata nella regione, un responsabile regionale di settore e un coordinatore regionale del settore arbitrale;
 - f) trasmette, entro il 15 novembre di ogni anno, al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo e la delibera di approvazione;
 - g) trasmette al Tesoriere nazionale ogni anno, entro i termini previsti dall'Art. 41 c. 5 dello Statuto Nazionale, il rendiconto consuntivo e la delibera di approvazione, unitamente alle relazioni previste dallo Statuto e con l'estratto del verbale di approvazione;
 - h) approva annualmente con apposita delibera, entro i quindici giorni successivi alla delibera del Consiglio Nazionale, le quote di tesseramento;
 - g) approva, con apposita delibera, le quote di partecipazione alle attività promosse e organizzate in favore dei soci;
 - i) approva, con apposita delibera, l'elenco dei volontari che collaborano con il Comitato;
 - l) approva, con apposita delibera, l'elenco dei lavoratori sportivi e/o dei collaboratori amministrativo-gestionali che collaborano con il Comitato nonché l'entità del compenso loro riconosciuto;
 - m) mantiene costanti rapporti con gli altri Organismi territoriali che si occupano di sport, quali, ad esempio, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, gli altri Enti di Promozione Sportiva presenti nel territorio, nonché con gli Enti locali e con gli organismi ecclesiali diocesani preposti alla pastorale dello sport, designando i propri rappresentanti presso tali organismi, previo parere positivo della Giunta Nazionale.
 - n) Può costituire forme di collaborazione, associazioni di collaborazione o firmare convenzioni con altri organismi, previo parere positivo della Giunta Nazionale.

TITOLO VIII

GLI ORGANI NAZIONALI

ART. 28 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 27 dello Statuto nazionale, il Consiglio Nazionale:
 - a) ratifica le delibere adottate in via d'urgenza dalla Giunta nazionale;
 - b) nomina un responsabile nazionale di settore ed un coordinatore nazionale del settore arbitrale per ogni disciplina sportiva;
 - c) elegge la Commissione Unica d'Appello e il Giudice sportivo nazionale;

- d) approva il calendario delle attività nazionali predisposto dalla Giunta;
- d) stabilisce, annualmente, entro il mese di giugno, le quote associative di sua competenza;
- e) esamina ogni altro argomento sul quale, per la sua importanza o per gravi motivi, ritenga di doversi pronunciare.

ART. 29 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 33 dello Statuto nonché in sede di opposizione al commissariamento degli organi periferici, decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, secondo equità e nel rispetto dei principi ispiratori dello Statuto, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositare entro sessanta giorni.

TITOLO VII GLI ORGANI TECNICI

ART. 30 – I RESPONSABILI DI SETTORE

1. Il Delegato Provinciale può dotarsi di una commissione tecnica, composta dai responsabili di settore e dai coordinatori provinciali del settore arbitrale, che lo coadiuva nella gestione dell'attività.
2. Il Consiglio Regionale nomina, su proposta del Direttore Tecnico Regionale, un responsabile regionale di settore per ogni disciplina sportiva organizzata nella regione. Nomina, inoltre, uno o più responsabili regionali per la gestione delle attività progettuali quali, ad esempio, sport per disabili, progetti di sport inclusivi, sport nella scuola. I Responsabili di settore hanno il compito di programmare, indire, organizzare e gestire l'attività sportiva a livello regionale, e di collaborare con il livello nazionale nella redazione dei programmi annuali di attività.
L'attività dei Responsabili Regionali di settore è coordinata dal Direttore Tecnico Regionale, ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio Regionale competente.
3. Il Consiglio Nazionale nomina, su proposta dal Direttore Tecnico Nazionale, un responsabile nazionale di settore per ogni disciplina sportiva organizzata dall'Associazione Nazionale PGS – APS. Nomina, inoltre, uno o più responsabili nazionali per la gestione delle attività progettuali quali, ad esempio, sport per disabili, progetti di sport inclusivi, sport nella scuola, che hanno il compito di predisporre il piano annuale dell'attività sportiva delle varie discipline e di supportare i comitati organizzatori degli eventi sportivi nazionali. Sono altresì di supporto alla Direzione Tecnica Nazionale nei rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali per quanto di competenza tecnica e regolamentare. Collaborano con la Commissione Nazionale Formazione, per quanto di loro competenza, nella redazione dei piani formativi per tecnici e allenatori.
4. Qualora ritenuta più confacente alla gestione dell'attività sportiva, il Direttore Tecnico, a tutti i livelli, può proporre, per determinate discipline sportive, la costituzione di una commissione tecnica, coordinata dal responsabile di settore.

ART. 31 – LE COMMISSIONI TECNICHE

1. In ogni regione è istituita la Commissione Tecnica Regionale presieduta dal Direttore Tecnico Regionale, composta da tutti i responsabili regionali di settore e dai Direttori Tecnici Provinciali territorialmente dipendenti.
2. La Commissione Tecnica ha il compito di programmare, indire, organizzare, gestire e animare l'attività sportiva a livello regionale, e di fornire ai comitati provinciali consulenza tecnica, organizzativa e gestionale, per l'organizzazione e l'animazione di attività ed eventi sportivi.
3. La Commissione Tecnica Nazionale, convocata e presieduta dal Direttore Tecnico Nazionale, è composta da tutti i responsabili nazionali di settore e dai Direttori Tecnici Regionali. Si riunisce almeno una volta l'anno, anche in modalità online.
4. Ha il compito di programmare, indire, organizzare, gestire e animare l'attività sportiva a livello nazionale, e di fornire consulenza tecnica, organizzativa e gestionale ai comitati territoriali, per l'organizzazione e l'animazione di attività ed eventi sportivi.
5. Delle riunioni della commissione tecnica deve essere redatto verbale della seduta, che va trasmesso, tempestivamente, al segretario generale del competente livello.

TITOLO VIII

FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

ART. 32 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta, a tutti i livelli, è organo di amministrazione dell'Associazione.
È composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal segretario, dal tesoriere e dal direttore tecnico.
2. Alle riunioni di Giunta è invitata a partecipare la referente FMA.
3. È convocata, di norma mensilmente, dal Presidente, mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata tramite posta elettronica ai componenti.
4. Delle riunioni della giunta è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario generale, contenente le decisioni assunte.

ART. 33 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - a) è eletto dall'assemblea dei soci, allo scopo convocata, secondo le modalità previste dallo Statuto Nazionale PGS e dal Regolamento assembleare ed elettorale;
 - b) ha la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale "PGS - APS" per il proprio territorio di competenza;
 - c) convoca e presiede il Consiglio;
 - d) convoca e presiede, di norma mensilmente, la Giunta;
 - e) convoca l'Assemblea nei tempi e nei casi previsti dallo Statuto;

- f) designa, nella prima riunione del Consiglio, il Vicepresidente Vicario che dovrà sostituirlo in caso di impedimento temporaneo o di assenza.
2. Il Presidente può delegare lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione dei conti correnti bancari e/o postali.

ART. 34 - IL VICEPRESIDENTE VICARIO

1. Il Vicepresidente Vicario è nominato dal Presidente nella prima riunione del Consiglio.
2. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3. Proceda alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria in caso di dimissioni o decadenza del Presidente.

ART. 35 – IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale svolge i compiti previsti dallo Statuto e, in particolare:
 1. cura la redazione dei verbali delle sedute e delle deliberazioni;
 2. cura tutto quanto afferisce l'esecuzione delle delibere sui territori;
 3. cura tutto quanto afferisce al corretto funzionamento dell'organo e si occupa delle comunicazioni conseguenti.
 4. cura la pubblicazione dei verbali e delle delibere nella bacheca dell'Associazione.
 5. può richiedere copia e accedere, anche con procedura d'urgenza, agli atti e ai verbali dei comitati regionali.

ART. 36 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ha il compito di curare la tenuta dei conti.
2. Ad esso compete la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, in base agli indirizzi della Giunta, da sottoporre all'approvazione della Giunta e, successivamente, del Consiglio.
3. Cura gli adempimenti fiscali.
4. Fornisce all'organo di controllo le informazioni e i documenti richiesti per consentire l'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 37 – IL DIRETTORE TECNICO

1. Il Direttore Tecnico coordina le attività sportive dell'intera Associazione, al fine della realizzazione dei programmi.
2. Propone agli organi competenti le nomine di uno o più responsabili di settore nonché di un coordinatore del settore arbitrale per ogni disciplina sportiva organizzata ed uno o più responsabili di servizi sportivi promozionali.
3. Coordina l'attività dei responsabili di settore e dei coordinatori arbitrali.
4. Convoca e presiede la Commissione tecnica.
5. È organo tecnico del settore arbitrale e, in tale veste, esercita, nei casi previsti dal regolamento arbitrale, il potere di deferimento al Giudice sportivo degli arbitri e dei

giudici da assoggettare a sanzione disciplinare.

6. Presiede, a livello regionale, la Commissione d'esame per il conseguimento della qualifica arbitrale.

TITOLO IX

FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

ART. 38 – LA SEGRETERIA NAZIONALE

1. Per il miglior perseguimento degli scopi sociali l'Associazione Nazionale e la Giunta Nazionale si avvalgono dell'operato della segreteria nazionale. La segreteria nazionale è articolata in uffici:
 1. Ufficio affari generali;
 2. Ufficio amministrativo;
 3. Ufficio progetti;
 4. Ufficio tesseramento della segreteria nazionale.

La Giunta Nazionale stabilisce l'organizzazione della segreteria e può istituire ulteriori uffici con compiti particolari.

TITOLO X

COMMISSARIAMENTO DEGLI ORGANI TERRITORIALI

ART. 39 – COMMISSARIAMENTO DEGLI ORGANI TERRITORIALI

1. Il Consiglio Nazionale o, in via d'urgenza, la Giunta Nazionale, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, può procedere al commissariamento degli organi territoriali per:
 5. mancato funzionamento degli organi associativi, per un periodo prolungato di tempo;
 6. impossibilità di funzionamento degli organi associativi;
 7. gravi violazioni dello Statuto nazionale o dei Regolamenti;
 8. omessa presentazione del bilancio consuntivo e preventivo nei termini stabiliti dal Regolamento Organico;
 9. gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile;
 10. decadenza dell'organo nei casi previsti dallo Statuto.
2. In caso di mancata ratifica della delibera adottata dalla Giunta Nazionale, il commissariamento decade. L'eventuale revoca del provvedimento di commissariamento non dà alcun titolo ai soggetti che l'hanno subito ad ottenere alcun risarcimento e/o indennizzo a qualsivoglia titolo o ragione per la mancata attività svolta nel periodo del commissariamento o per eventuali danni subiti.
3. Con la stessa delibera il Consiglio Nazionale stabilisce la durata, le funzioni e i poteri del commissario.
4. Contro il commissariamento è consentito ricorso esclusivamente al Collegio dei Probiviri, che decide entro sessanta giorni.
5. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
6. Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, assumendo i poteri dell'organismo che ha sostituito; risponde direttamente alla Giunta nazionale.

7. Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti l'organo commissariato ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 40 – POTERI DI FIRMA - DELEGHE

1. Il Presidente, a qualsiasi livello, può delegare lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali.

ART. 41 – VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

1. I corrispettivi delle quote di affiliazione e tesseramento introitati dai Comitati regionali sono versati alla sede nazionale nei tempi e con le modalità previste nella delibera annuale che stabilisce le quote associative.

ART. 42 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Delle riunioni di tutti gli organi deve essere redatto apposito verbale.
2. Il compito di verbalizzare è demandato al segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal segretario verbalizzante proposto dal Presidente.
3. Il verbale è redatto in forma scritta e sintetica, deve contenere l'ordine del giorno oggetto della discussione, gli atti, le deliberazioni, l'elenco nominativo di coloro che hanno partecipato e, in occasione delle deliberazioni, l'evidenza nominativa dei contrari e degli astenuti.
4. Ciascun componente dell'organismo può richiedere che nel verbale sintetico siano inserite le proprie dichiarazioni che produrrà per iscritto al verbalizzante.
5. Il verbale deve essere messo a disposizione dei componenti l'organo prima della seduta successiva.
6. Il verbale deve essere trascritto sul libro verbali formalmente istituito o pubblicato sull'area riservata del sito web.

ART. 43 – ATTIVITA' ECONOMICHE E DIVERSE

1. Le PGS, per il perseguimento delle proprie finalità e del miglior svolgimento delle proprie attività, possono svolgere anche attività di natura economica, ivi incluse operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, gestione di impianti sportivi, prestare fidejussioni e garanzie reali nei confronti di ogni livello associativo PGS, dei soggetti affiliati nel rispetto delle norme di legge
2. Le PGS possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo quattro dello statuto nazionale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto dell'insieme delle risorse anche volontarie e gratuite impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse impiegate nelle attività di interesse generale.
3. È compito del consiglio nazionale approvare atti di indirizzo su tali attività.

**ART. 44 – ACCORDI, CONVENZIONI, PARTENARIATI E
PROTOCOLLI D'INTESA**

1. Le PGS possono promuovere accordi, convenzioni, partenariati e protocolli d'intesa con pubbliche amministrazioni e soggetti privati.
2. I comitati regionali, prima di concludere accordi, convenzioni, partenariati e protocolli d'intesa comunque denominati, devono sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Nazionale il testo dell'accordo.